

## REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Lardo di Colonnata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino, e l'articolo 7, paragrafo 5, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare la denominazione «Lardo di Colonnata» quale denominazione di origine protetta.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.

(3) La Spagna ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in seguito alla pubblicazione della domanda di registrazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup>.

(4) Tale dichiarazione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste all'articolo 2 del suddetto regolamento ed era ammissibile in virtù del articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. In effetti, in seguito alla denuncia di un esportatore di carni fresche, la Spagna contestava il metodo di delimitazione della zona geografica di produzione della materia prima destinata alla produzione del «Lardo di Colonnata» e della zona geografica di trasformazione.

(5) Con lettera del 29 gennaio 2004 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne.

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).

<sup>(2)</sup> GU C 131 del 5.6.2003, pag. 10.

L'Italia ha fornito spiegazioni in merito al metodo di delimitazione delle zone geografiche relative alla produzione della materia prima e alla trasformazione e la Spagna ha dato il suo accordo per la registrazione.

(6) Sono state aggiunte alcune precisazioni alla scheda riassuntiva del disciplinare della denominazione in oggetto, in particolare al paragrafo 4.3 relativo alla zona geografica.

(7) La denominazione «Lardo di Colonnata» deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta.

(8) L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione<sup>(3)</sup> deve essere completato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato I del presente regolamento.

La denominazione di cui al primo comma è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

## Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).